



STATUTO

(Approvato il 29/07/2020)

ART. 1

Denominazione e sede del Gruppo

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

“GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE OCCHIOBELLO ODV”. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede in Occhiobello, via Gurzone n. 10 e potrà essere trasferita nell'ambito del territorio comunale, in qualsiasi momento.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

Scopi, finalità e ambito dell'attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) prevenzione, protezione, supporto e soccorso nei confronti della popolazione, animali e strutture, per fronteggiare rischi naturali e antropici;
- b) tutela e rispetto dell'ambiente;
- c) tutela delle persone fragili e indifese;
- d) divulgazione della cultura di autoprotezione dai rischi domestici e ambientali;
- e) collaborazione con le strutture di coordinamento (Distretto, Provincia, Regione, Dipartimento Nazionale, Organizzazioni nazionali);
- f) raccolte fondi finalizzate allo sviluppo dell'associazione e/o ad attività solidaristiche nei confronti di popolazioni bisognose;
- g) supporto alle amministrazioni comunali convenzionate;
- h) supporto alle altre associazioni del territorio.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera “y” del [D. Lgs. n. 117/2017](#)) e tutte le attività ad essa correlate.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in base a quanto previsto dall'art. 2 D. Lgs. n. 1/2018 in:

- previsione dei rischi ambientali;
- prevenzione strutturale e non strutturale e mitigazione dei rischi ambientali;
- gestione delle emergenze e loro superamento, prestando il proprio contributo umano e tecnico alle attività di Protezione Civile, attraverso la previsione, la prevenzione ed il soccorso in caso di calamità naturale e antropica, ed ovunque si richieda la necessità d'intervento, con particolare attenzione ai comuni convenzionati;
- concorrere, con la propria organizzazione ed esperienza, a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali e/o antropiche, con azioni di: prevenzione, soccorso; assistenza logistica; attività di recupero dispersi, evacuazioni ed esodi, realizzazione, organizzazione e gestione campi di accoglienza e ammassamento, così come individuato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012 allegato 1 paragrafo 2;
- divulgare tutte le informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi, per contribuire alla crescita della coscienza di autoprotezione, promuovendo manifestazioni, corsi di addestramento e formazione, anche in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e/o Private per la raccolta, l'elaborazione e l'organizzazione di informazioni di pubblica utilità, ivi compresa la collaborazione alla realizzazione di Piani di Protezione Civile.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Assemblea degli associati nell'ambito della programmazione delle attività dell'associazione, dovranno rispettare i principi previsti dal comma 1 e dovranno essere rendicontate come previsto dall'Art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Le attività sono garantite con l'azione spontanea, personale e gratuita dei propri associati in base ai principi, ispirati alla solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei volontari alla vita dell'Associazione stessa.

L'ambito geografico di attività del Gruppo di Protezione Civile è individuato principalmente nel territorio comunale di Occhiobello (sede associativa), nei comuni convenzionati e nel Distretto di protezione civile di appartenenza.

Su attivazione e sotto il coordinamento degli Enti preposti, dovranno essere svolte tutte quelle attività (in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale), sulla base di quanto previsto dagli scopi statutari.

ART. 4

Organi sociali dell'Associazione

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;

Gli Organi sociali restano in carica 3 (tre) anni e i loro componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 5

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano.

Convocazione

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente, su iniziativa degli Organi Sociali o qualora ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata per lettera, via e-mail, via sms (o con altri sistemi digitali che garantiscano la massima partecipazione) inviata agli associati almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere pubblicata nella sede del Gruppo.

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate con tempi inferiori a quelli normalmente previsti e per via telefonica, per comprovate ragioni di urgenza legate all'attività del Gruppo, riguardanti fatti gravi o ragioni di emergenza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta o con altro mezzo che garantisca sicurezza e trasparenza (sms, mail, ecc), anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato nel Registro delle Assemblee degli associati presso la sede dell'associazione. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- 1) l'approvazione delle linee generali programmatiche di attività dell'Associazione con i relativi piani di spesa (bilancio di previsione);
- 2) nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;
- 3) nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo;
- 4) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) fissare l'ammontare della quota associativa annuale quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione;
- 6) l'approvazione delle risultanze contabili dell'anno precedente e il resoconto delle attività (bilancio consuntivo) e il bilancio sociale, quando previsto;
- 7) l'approvazione e la modificazione di regolamenti interni e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli associati;
- 9) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- 10) tutte le necessità operative dell'Associazione oltre quelle previste nei punti precedenti e attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e per le competenze dell'assemblea straordinaria.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o con esplicita delega. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti per voto palese o per voto segreto in caso di delibere che riguardano persone.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- 1) deliberare la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 2) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Il presente Statuto potrà essere modificato, su proposta di uno degli Organi Sociali o da almeno un decimo degli associati, con deliberazione dell'Assemblea degli associati. Le relative deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sono adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati regolarmente iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea convocata con lo specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea degli associati, in ordine decrescente alle preferenze ottenute, sulla base del massimo di 5 esprimibili da ciascun associato votante. Il numero dei componenti è indicato nella misura tra 5 (cinque) e 9 (nove) unità (compreso il Presidente), eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e comunque in numero dispari e sarà deciso prima della sessione di voto da parte dell'Assemblea degli associati. Si possono candidare per il Consiglio Direttivo tutti i volontari regolarmente iscritti e che abbiano almeno due anni di operatività all'interno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice Presidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni sei mesi, in via straordinaria e quando ne facciano istanza almeno 2 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Alle riunioni possono essere invitati esperti, figure specialistiche esterne o rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'attività dell'Associazione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- fissa le norme e il programma per il funzionamento dell'Associazione;
- amministra l'organizzazione, autorizzando le relative spese;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.u.n.t.s.;

- valuta preventivamente l'ammissione e l'esclusione degli associati, da sottoporre a deliberazione assembleare;
- ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati, in base alla graduatoria delle preferenze per scorrimento e rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 7

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Si possono candidare per la presidenza tutti quei volontari regolarmente iscritti e che abbiano almeno due anni di operatività all'interno del Gruppo.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei voti, fra i candidati alla presidenza, resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, dovrà dichiarare l'accettazione dell'incarico davanti all'Assemblea degli associati. Qualora il candidato Presidente che ottiene la maggioranza dei voti non accetti la carica di presidenza, la scelta di accettazione passerà per scorrimento ai successivi in graduatoria.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio, è autorizzato ad eseguire incassi e donazioni di ogni natura e qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati lasciando liberatorie quietanziate e ad effettuare tutti i pagamenti inerenti l'attività dell'Associazione. In caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni e responsabilità sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli associati, a terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Il Coordinatore

Il Coordinatore viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni del Coordinatore sono dirette alla gestione e organizzazione dei rapporti, delle operazioni, insieme al Presidente e/o Vice Presidente, con tutte le autorità civili e militari, all'interno di Enti Pubblici quali definiti in emergenza COC, COM o DiComaC.

Il Coordinatore deve aver esperito corsi avanzati e ricoprire la funzione con attestazione almeno regionale.

All'interno dell'Associazione svolge ruolo di coordinamento delle attività pianificate dal Consiglio Direttivo, garantendo l'organizzazione delle squadre, dei gruppi di lavoro e i rapporti e contatti con i singoli volontari.

Il Coordinatore assieme al Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito dell'assemblea dei gruppi del Distretto di protezione civile e nei rapporti con Istituzione provinciale, regionale, statale e organizzazioni nazionali.

ART. 9

Il Segretario

Il Segretario organizza tutto quanto è l'attività burocratica dell'associazione, verbalizza e compie tutte quelle attività che mirano all'organizzazione.

La carica può essere ricoperta da qualunque volontario appartenente al Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

ART. 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Associati del Gruppo

Ammissione

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e accettino il presente statuto e regolamento interno, diano la propria disponibilità ad offrire una parte del tempo libero per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile (riunioni organizzative, corsi di preparazione, esercitazioni, emergenze ecc.).

Per l'ammissione all'organizzazione l'interessato deve presentare domanda, la quale sarà valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione e successivamente sarà deliberata in via definitiva dall'Assemblea nella prima riunione utile secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

La mancata ammissione di un potenziale associato deve essere comunicata allo stesso, per iscritto dal Consiglio Direttivo, entro 10 (dieci) giorni motivandola. E' facoltà del richiedente di replicare entro 5 giorni all'Assemblea degli associati, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

Qualifica di Associato

Sono associati fondatori dell'Associazione tutte le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il primo Statuto. Sono associati ordinari coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea, versano la quota associativa annuale, svolgono l'attività con disponibilità H24 prevista dalle finalità dell'Associazione. Sono associati sostenitori tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta, la cui

domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea, versano la quota associativa annuale, ma non sono operativi. Sono associati benemeriti persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Tutti gli associati ammessi verranno dotati di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica. Resta inteso che detto tesserino non potrà in alcun modo sostituire i documenti di riconoscimento richiesti dalle Forze dell'Ordine e non dà diritto a violare nessuna norma vigente.

Il numero degli associati è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri.

ART. 12

Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono obbligati a pagare la quota annuale d'iscrizione all'Associazione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, salvo diverse disposizioni decise dall'Assemblea degli associati. Il mancato versamento sospende la titolarità di associato e tutti i diritti in capo allo stesso. La quota associativa annuale è deliberata dall'Assemblea ed è inappellabile. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di associato, né rivalutabile. I volontari nuovi iscritti, il primo anno non versano la quota associativa in attesa di testare le proprie attitudini e idoneità all'interno del Gruppo.

Gli associati dell'organizzazione hanno il **diritto** di:

- partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per esplicita delega scritta, se in regola con il pagamento della quota associativa, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati;
- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati e conoscere i programmi e le attività dell'organizzazione con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 26;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati dell'organizzazione hanno il **dovere** di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa deliberata dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- per gli associati ordinari, essere disponibili H24;
- mantenere un comportamento conforme al regolamento interno dell'Associazione;
- favorire l'efficacia delle azioni di Protezione Civile;
- mantenere efficiente e in buono stato le dotazioni personali consegnate;
- non svolgere, nelle vesti di volontari di P.C. alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Associazione provvederà a stipulare un'assicurazione per i propri aderenti a tutela di infortuni o malattie derivanti dallo svolgimento dell'attività di volontariato e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 13

Vestiario

Ad ogni volontario operativo, con precedenza a coloro che sono inseriti nelle squadre operative, verrà consegnato, previa disponibilità, il vestiario in dotazione al Gruppo. Ogni volontario è direttamente responsabile del proprio corredo di abbigliamento e di eventuale equipaggiamento consegnatogli da indossare in effettivo servizio e, che comunque rimane di proprietà del Gruppo, da restituire nella sua totalità in caso di dimissioni o eventuali espulsioni.

La divisa in dotazione ai volontari rappresenta un segno di appartenenza ad un Gruppo e ad un sistema organizzato, per cui deve essere portata e mantenuta in iniziative istituzionali, di emergenza e informali con il massimo decoro e rispetto.

ART. 14

Formazione dei volontari

I volontari dovranno obbligatoriamente seguire le dimostrazioni, esercitazioni e corsi di formazione che saranno organizzate dai responsabili. Saranno svolti corsi periodici d'aggiornamento anche in collaborazione con altri Gruppi di protezione civile o dagli Enti preposti.

ART. 15

Norme comportamentali

I volontari sono tenuti a rispettare le norme di legge vigenti, oltre allo statuto e al regolamento interno dell'Associazione, al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi e il buon andamento della vita associativa. Qualsiasi atteggiamento scorretto sarà segnalato esclusivamente al Presidente che provvederà al richiamo degli stessi. Al secondo richiamo, il volontario sarà sospeso per un periodo opportuno deciso dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva di proporre all'Assemblea l'espulsione del volontario, per motivi ritenuti gravi per la vita dell'associazione.

Non è consentito da parte di persone esterne, (non iscritte nel registro volontari della P.C.) partecipare alle attività dell'Associazione. Ogni volontario che intenda svolgere una qualsiasi attività che risulti a nome dell'Associazione dovrà comunicarla al Consiglio Direttivo.

E' assolutamente vietata l'iniziativa personale o di gruppi di persone, a partecipare a qualsiasi manifestazione indossando divise, fasce, distintivi che possano fare ingenerare l'impressione della compartecipazione o della presenza del Gruppo di Protezione Civile se non direttamente autorizzati dal Presidente dell'Associazione stessa.

ART. 16

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

La perdita della qualifica di associato può avvenire anche per:

- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota sociale per l'esercizio sociale in corso.

Gli aderenti che cessano l'attività nell'Associazione non hanno diritto alla restituzione della quota associativa.

ART. 17

Risorse economiche dell'Associazione

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi volontari degli associati per le spese dell'Associazione;
- contributi pubblici e privati;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi da altre OdV o Associazioni per attività istituzionale e/o di supporto;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti da iniziative benefiche e sociali.

I fondi sono depositati presso gli Istituti indicati dal Consiglio Direttivo.

ART. 18

Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

I beni mobili possono essere dati in comodato d'uso da associati o Enti Pubblici.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

Rapporti di collaborazione con gruppi di volontariato diverso

Il Consiglio Direttivo può valutare l'opportunità di eventuali collaborazioni con Organizzazioni di volontariato esistenti nel territorio del Distretto individuato con delibera regionale, intese a svolgere attività di ordine sociale e stabilire con le stesse, convenzioni deliberate dall'Assemblea degli associati.

ART. 21

Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiedere copia personale.

ART. 22

Formazione bilancio previsione e conto consuntivo

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale è elaborato dal Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata, divise in singole voci, per l'esercizio annuale

di riferimento. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea degli associati, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

Bilancio consuntivo

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Associato.

I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo dell'Organo di controllo (se previsto ai sensi del D. Lgs. 117/2017), che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea degli associati.

ART. 23

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 25

Responsabilità dell'Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26

I libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 5 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 27

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28

Disposizioni finali e norma transitoria

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.u.n.t.s. medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Occhiobello, letto, approvato e sottoscritto 29/07/2020

Statuto precedentemente modificato all'ex art. 4 e agli ex artt. 23-24-25-26 e approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci il 12 novembre 2003. Modificato agli ex art. 1-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-16-17-22-24-25 e approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci il 21 ottobre 2010. Modificato per adeguamento alla normativa e approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del 31 maggio 2012.

IL SEGRETARIO
Maira Alessandri

IL PRESIDENTE
Stefano Bianchini